



# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI  
(FOTOVOLTAICO)**

---

Approvato dal Consiglio Comunale con delibere n. 112 del 12/10/2009 e n. 113 del 15/10/2009.

(In neretto vengono apportate le modifiche.)



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

PER LA "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) nel territorio del Comune di Scordia

### **NORME E PRESCRIZIONI**

#### **FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

Nel territorio del Comune di Scordia, compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di ubicazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, (D.Lgs n. 387/2003, Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n° 1 del 03/02/2009 e s.m.i.), possono essere realizzati impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le relative infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Fatte salve le specifiche norme riguardanti i vari tipi di impianti, si prescrive che per tali impianti devono essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni.

#### **1) Definizioni**

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.

#### **2) Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaici) realizzati da privati e da enti pubblici in tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente articolo che integrano le disposizioni nazionali e regionali sono applicabili ai predetti impianti, soggetti alle procedure di cui alla "Autorizzazione Unica Regionale".

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, gli impianti la cui realizzazione risulti finalizzata alla produzione di energia necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitarie-assistenziali, agricole, commerciali, artigianali e industriali, di potenza pari a quella in atto impegnata con il fornitore di energia con un margine di aumento non superiore al 20%.

### 3) Requisiti

I proponenti l'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti al punto 1), devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione della richiesta e/o di rilascio dell'autorizzazione.

### 4) Concorso alla valorizzazione

I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti fotovoltaici, contemplati nel presente regolamento, dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, tramite l'esecuzione di misure di mitigazione ed attraverso altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui ai punti 6 e 7 del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n° 1 del 03/02/2009.

Gli impianti proposti, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale, se prescritta, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e s.m.i..

Gli intestatari dovranno dichiarare la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione, come da schema allegato al presente regolamento, con l'A.C. nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di compensazione ambientale di seguito indicato.

La predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e costituisce elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto.

**La validità della suddetta convenzione è fissata in anni venti.**

### 5) Aree non idonee all'installazione degli impianti

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti sono da considerarsi non idonee tutte le aree come identificate nel Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n° 1 del 03/02/2009, ed eventuali e successive modifiche ed aggiornamenti:

- a. le Aree protette regionali e aree protette nazionali ex L.394/91; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno di m 50;
- b. le aree a pericolosità geomorfologica come, eventualmente, individuate da apposito Piano di Assetto Idrogeologico;
- c. le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP e media pericolosità idraulica MP, come, eventualmente, individuate da apposito Piano di Assetto Idrogeologico;
- d. le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censite dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;
- e. le aree poste a distanza inferiore a m 200 dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previste dal

P.R.G.;

- f. le Aree ex legge 1497/1939 e le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- g. le Aree di competenza demaniale e o di enti militari salvo il diritto degli enti di realizzare propri impianti;
- h. le Aree aventi un particolare valore agricolo in quanto vi sono praticate, a partire dalla data di adozione del presente atto, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "agrumeti", "serre di produzione", ecc...; a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da presentazione di una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella specifica materia che asseveri quanto predetto.

**6) Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "E agricole" dal vigente strumento urbanistico**

Per le aree da destinare all'istallazione degli impianti la società proponente dovrà presentare, unitamente alla documentazione progettuale, i titoli di proprietà, ovvero i titoli reali di utilizzo e di trasformazione dei suoli.

La distanza minima dai confini tra particelle interessate e/o asservite dagli impianti non può essere inferiore a m 10,00 da qualsiasi lato o angolo di proprietà limitrofe a quelle dei proponenti **oppure m 20 da fabbricati esistenti.**

Inoltre, la realizzazione nelle aree agricole di impianto di cui al presente regolamento è consentita a condizione che venga realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno m 10,00 , costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti.

Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale. Esse dovranno essere realizzate con muratura a secco tradizionale o in blocchetti di tufo o in c.a. rivestito con pietrame dell'altezza massima di m 1,00 e con sovrastante rete metallica di colore verde per un'altezza massima di m 1,50, ovvero con recinzione metallica di colore verde per un'altezza massima di m 2,50 e con retrostanti siepi autoctone.

La distanza minima dell'impianto fotovoltaico dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n.285 e DL 10/09/1993 n.360 e s.m.i.).

Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'Ufficio.

**7) Interventi di minimizzazione degli impatti ambientali**

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere dovrà occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
- dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere con la previsione di idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori la società deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno; sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi.

#### **8) Contributo di compensazione ambientale**

La Società è obbligata a corrispondere al Comune, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto e comunque alla presentazione di eventuale D.I.A., la somma pari ad euro 50.000,00/MW o frazione di MW, a compensazione delle criticità ambientali prodotte dall'impianto.

**Qualora alla scadenza della convenzione la società chiedi il rinnovo della stessa dovrà nuovamente corrispondere il contributo di compensazione ambientale in vigore al momento del rinnovo.**

#### **8 bis) Sponsorizzazioni**

La Società proponente si impegna a sponsorizzare iniziative socio-culturali, sportive e di spettacolo, a richiesta dell'Amministrazione, per un valore di 2.000,00 euro per ogni megawatt o frazione di esso, prodotta con cadenza annuale, attestato da regolare documentazione fiscale.

#### **9) Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei criteri di cui al Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n° 1 del 03/02/2009. Si richiama a tal riguardo l'art. 11 del P.E.A.R.S..

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, l'impianto stesso dovrà essere obbligatoriamente dismesso.

I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

I proponenti e/o il proprietario dell'immobile sul quale risulteranno installati gli impianti, sono responsabili in solido del ripristino dei luoghi.

In caso di inadempienza, trascorsi 90 giorni da formale diffida, il Comune stesso provvederà al ripristino dei luoghi in danno della società proponente e/o del proprietario dell'immobile, in solido.

A tal fine, negli eventuali contratti, tra la società ed il/i proprietari degli immobili per la cessione del diritto di superficie, dovrà essere riportata la presente clausola di impegno riguardante la dismissione degli impianti, il ripristino dei luoghi e lo smaltimento dei materiali di risulta conformemente alla normativa in vigore all'epoca della dismissione stessa.

Inoltre, nel caso in cui la società proponente non sia soggetto obbligato per legge a prestare garanzia o fidejussioni, le stesse dovranno essere rilasciate a favore dell'A.C. dalla società a garanzia della dismissione e dello smaltimento nella misura che sarà stabilita all'atto della stipula della convenzione in funzione della potenza, della provabile funzionalità e dei costi di smaltimento dell'impianto.

#### **10) Revoca del provvedimento autorizzativi e della convenzione – risoluzione**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare il provvedimento autorizzativo di propria competenza, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta. Tale evento darà luogo alla risoluzione della convenzione ed altresì ogni qualvolta risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

La convenzione si intenderà altresì decaduta ed inefficace, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto convenuto con la Convenzione stessa.

#### **11) Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento è applicabile anche a tutte le richieste di installazione di impianti presentate anteriormente alla data di approvazione del presente atto.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rimanda alla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

## Schema di Convenzione

Approvato dal Consiglio Comunale con delibere n. 112 del 12/10/2009 e n. 113 del 15/10/2009.

(In neretto vengono apportate le modifiche.)

### COMUNE DI SCORDIA (PROVINCIA DI CATANIA)

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale presso il Comune di Scordia, autorizzato a rogare gli atti ai sensi dell'art. 17, comma 68 legge 127/97, si sono costituiti i signori:

1. il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, del Comune di Scordia, nella cui sede Municipale, in via Trabia n. 15, domiciliato per la carica, P.IVA – C.F. del Comune 00547690875, per conto ed interesse del quale dichiara di agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma e del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che di seguito per brevità sarà denominato Comune;
2. il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e Rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) alla via \_\_\_\_\_ .n. \_\_\_\_, P.IVA e CF n. \_\_\_\_\_, che di seguito sarà denominato Società.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

### PREMESSO CHE

1. La legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del 09/01/1991 n. 10, e s.m.e., il D.P.R 412/93, la Delibera CIPE 137/98, il D.Lgs. 79/99, il D.LGS.112/98, la L.142/90, contenenti, tra le altre, le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, il D.Lgs. 387/03 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed il recente Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano, oltre alle leggi ed agli impegni sottoscritti in ambito internazionale, incentivano lo sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia, considerando come tale anche il vento ed il solare;
2. l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini

dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;

3. l'area interessata all'impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell'insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della Società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere;
4. la Società ai sensi del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con delibera n.1 del 03/02/2009 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale approvato con la delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si impegna nei confronti del Comune di Scordia:
  - a) ad ottemperare alle specifiche prescrizioni correlate alla tipologia dell'impianto;
  - b) a riconoscere al Comune di Scordia, a titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, l'importo di € 50.000,00 / MW o frazione di MW da versare prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto e comunque alla presentazione di eventuale D.I.A.;
  - c) provvedere, in caso di inattività dell'impianto, alla dismissione dello stesso ed al ripristino dei luoghi ed allo smaltimento dei materiali di risulta, conformemente alle leggi in vigore in materia all'epoca della dismissione degli stessi, come previsto art. 9 del Regolamento comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, costituite come innanzi specificate, nella qualità spiegata, stipulano quanto di seguito.

#### **Art. 1 – premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente Convenzione è stabilire e quantificare il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui ai punti 6 e 7 del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n. 1 del 03/02/2009, a fronte del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto di

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale MW \_\_\_\_\_, delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie per accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto, nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione, con espresso divieto di altro uso.

#### **Art. 3 – Obblighi del Comune di Scordia**

Ai fini di cui alla presente convenzione il Comune di Scordia:

- dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'impianto in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata.
- dà atto che la Società potrà trasferire l'impianto a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, e la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che, tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire il corrispettivo ad asso dovuto in forza della presente Convenzione e che, il terzo designato subentrerà la Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

#### **Art. 4 - Obblighi del proponente**

La Società proponente si impegna ad utilizzare, quanto ciò sia compatibile con la preparazione tecnica richiesta e la normativa applicabile, imprese e/o mano d'opera residenti nel Comune, a parità di condizioni di mercato, al fine di realizzare e gestire l'impianto; a tal proposito il proponente dovrà garantire il ritorno occupazionale relativamente anche alla manutenzione degli impianti, avviando appositi corsi di formazione professionale, finalizzati all'assunzione di lavoratori locali nonché l'utilizzo delle imprese locali per la realizzazione delle infrastrutture di servizio agli impianti stessi.

Inoltre, la Società si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell'impianto.

La Società, qualora non reperisse maestranze o imprese locali per la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti, dovrà darne giustificata comunicazione al Comune di Scordia.

#### **Art. 5 – Tempi di esecuzione**

I lavori per la realizzazione dell'impianto avranno inizio solo dopo il rilascio da parte della Regione Siciliana della relativa autorizzazione/nulla-osta o trascorsi i termini relativi alla D.I.A. se applicabile.

#### **Art. 6 – Concorso alla valorizzazione**

A titolo di corrispettivo finalizzato alla compensazione delle criticità ambientali, la Società si impegna a corrispondere al Comune di Scordia la somma pari a euro 50.000,00 /MW o frazione di MW.

Tale corrispettivo dovrà essere versato dalla Società prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e comunque alla presentazione di eventuale D.I.A..

**[In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale vigente. (periodo cancellato)]** La comunicazione d'inizio lavori deve essere accompagnato dalla documentazione giustificativa dell'importo versato.

#### **Art. 6 Bis – Sponsorizzazioni**

**La Società proponente si impegna a sponsorizzare iniziative socio-culturali, sportive e di spettacolo, a richiesta dell'Amministrazione, per un valore di 2.000,00 euro per ogni megawatt o frazione di esso, prodotta con cadenza annuale, attestato da regolare documentazione fiscale.**

#### **Art. 7 – Riconsegna dell'area**

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei criteri di cui al Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano approvato con Delibera n° 1 del 03/02/2009.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, l'impianto stesso dovrà essere obbligatoriamente dismesso.

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

La Società e/o il proprietario dell'immobile sul quale risulteranno installati gli impianti, sono responsabili in solido del ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, trascorsi 90 giorni dalla diffida del Comune, il Comune stesso provvederà al ripristino dei luoghi in danno in solido alla Società e/o al proprietario dell'immobile.

**La Società dovrà stipulare per la durata della presente convenzione a favore del Comune di Scordia polizza fidejussoria del valore pari al doppio dell'importo desunto da apposito computo metrico relativo allo smaltimento dell'impianto, verificato dall'U.T.C., da presentarsi a cura della Società.**

### **Art. 8 – Revoca del provvedimento autorizzativo e della convenzione**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare il provvedimento autorizzativo di propria competenza, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta.

La presente convenzione sarà altresì risolta qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

### **[Art. 9 - Risoluzione**

**La presente convenzione si intenderà altresì decaduta ed inefficace, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto convenuto con la stipula della Convenzione. (articolo cancellato)]**

### **Art. 10 – Definizione delle controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di presidente, nominato in caso di disaccordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale territorialmente Competente.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.

### **Art. 11 – Norme applicabili**

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 12 – Spese ed oneri**

Le spese tutte, relative alla stipula, registrazione ecc. della presente Convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Proponente.

Al tal fine si precisa che – ai fini fiscali - il valore del presente contratto, soggetto ad IVA, è di euro

\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) annui

### **Art. 13– Disposizioni fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

La presente convenzione è sostituita da numero \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fogli di carta legale e di  
n. \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) allegati.